



REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

Prot. n° 3213

Viterbo.li. 01.04.2004

U.O. Acquisti Vendita Prestazioni Sanitarie
Direzione
V.le Trento, 20/B 01100 Viterbo
Tel. 0761 339890 – Fax 0761 339893

RACCOMANDATA AR

Alla Regione Lazio – Dipartimento Sociale
Direzione Regionale "Famiglia e Servizi alla
Persona- ROMA

e p.c. Dr. Labriola – ASL Roma/E

OGGETTO: richiesta chiarimenti.

La Legge Regionale n.41/2002 prevede, all'articolo 2, che possono essere beneficiari delle provvidenze coloro che hanno un reddito individuale non superiore a € 55.000, 00, così come ribadito anche dalla circolare regionale 46140 del 9/5/2003.

Poiché al riguardo sono state sollecitate delle precisazioni da parte di alcuni utenti, si chiede cortesemente di conoscere quanto segue:

- cosa si intende per reddito individuale;
- se il tetto del reddito di € 55.000,00 sia applicabile anche all'eventuale accompagnatore;
- la necessità o meno di compilare il quadro relativo al reddito del nucleo familiare, come risulta esclusivamente dalla modulistica da Voi adottata.

Quanto sopra poiché questa ASL è alla presenza di un caso in cui il trapiantato gode di un reddito inferiore ad € 55.000,00, mentre l'accompagnatore (che fa parte del nucleo familiare) supera tale limite.

In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'U.O.
Dott. Renato Leoncini




REGIONE LAZIO

ASSESSORATO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI
DIPARTIMENTO SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE "FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA"

Area.....D4/4C/03.....Servizio.....

Prot. N. 56447

Roma, li. 13 MAG. 2004



Azienda USL Viterbo
Direzione U.O.
Viale Trento, 20/B
01100 VITERBO

e p.c. Azienda USL ROMA/E
Borgo S. Spirito, 3
00193 ROMA

DG/DS/AURS/Poc/extrafoc
CD

Oggetto: L.R. n. 41/2002: Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori. Quesito.

Con riferimento alla nota prot. n. 3213 del 01.04.2004 riguardante il quesito inerente alcuni aspetti della legge in oggetto e della relativa circolare n. 46140 del 09.05.2003 di questo Dipartimento, si chiarisce quanto segue:


Il limite di reddito individuale per poter beneficiare delle provvidenze economiche stabilito dall'art. 2 della legge regionale n. 41/2002 si riferisce, come affermato dallo stesso art. 2, esclusivamente ai soggetti che siano inseriti nelle liste di attesa e tipizzati e ai soggetti chiamati per l'effettuazione di trapianti d'organo o tessuti e non agli eventuali accompagnatori degli stessi.

Per quanto riguarda il reddito individuale, esso può essere dimostrato attraverso una certificazione o autocertificazione relativa alla situazione reddituale complessiva individuale riferita all'anno precedente rispetto a quello di presentazione dell'istanza di rimborso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Prof. Lucio Annibaldi)

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Mario Fiorito)

ES/me



2 du